

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2057

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2003 (*)

—————

Norme a tutela degli spedizionieri doganali

—————

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'intento di proporre delle norme che tutelino il mondo del lavoro degli operatori doganali, evitando situazioni di disagio per una categoria di lavoratori che verranno a trovarsi «disoccupati per legge», in nome dell'Unione europea e per il bene dei relativi cittadini, essendo assolutamente indubbio che l'allargamento dell'Unione è sì un contributo al benessere di tutti gli Europei e alla reciproca conoscenza tra i popoli, ma comporta anche l'abolizione delle barriere doganali e delle relative posizioni lavorative. Di questo gli spedizionieri ne sono ben convinti.

Tale proposta vuole pertanto essere uno strumento che eviti il disperdersi di un patrimonio culturale e professionale maturato con lo studio e con l'apprendimento sul campo, patrimonio che sicuramente inciderà in maniera assai positiva in tutti gli uffici presso i quali questa professionalità sarà utilizzata, contribuendo anche a far giungere lo spirito dell'iniziativa privata in molti uffici pubblici.

Non si prevede di istituire nuovi posti di lavoro negli uffici pubblici: si prevede solo di poter colmare le eventuali carenze di organico con l'inserimento di persone provenienti dal settore degli operatori doganali.

Pertanto non è necessaria alcuna spesa da parte dello Stato che non sia stata già programmata.

Nella fattispecie l'articolo 1 prevede l'area di destinazione e i beneficiari della legge. L'area in cui possono trovare impiego gli operatori doganali è stata individuata nei settori dell'Agenzia delle dogane e in quelli dell'Agenzia delle entrate, nonché nel settore pubblico delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari, oltre che gli spedizionieri doganali, possono

essere anche i loro diretti collaboratori quali sono gli spedizionieri doganali non iscritti negli albi e il personale ausiliario che opera in fase di tirocinio, in attesa di poter fare l'esame di Stato. L'area di destinazione è stata indicata tenendo conto della specifica preparazione professionale: ciò allo scopo di non disperdere un patrimonio culturale e professionale che sicuramente contribuirà a favorire una modernizzazione delle attività pubbliche. Il comma 2 dell'articolo 1 indica in due anni l'anzianità minima di appartenenza a ciascun ruolo al fine di evitare l'inserimento abusivo fra i destinatari della legge.

L'articolo 2 indica le aree di inquadramento alle quali possono aspirare di appartenere gli stessi operatori doganali e le caratteristiche professionali necessarie per accedervi. Sono state anche previste le posizioni economiche delle varie persone secondo le relative caratteristiche professionali. L'inquadramento e le posizioni economiche sono state indicate secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri. Per quanto riguarda l'inquadramento e la posizione economica degli aspiranti a entrare nell'amministrazione delle regioni, delle province, dei comuni e nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stato previsto che le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro individuino le posizioni di collocamento equiparate a quelle previste per l'Agenzia delle dogane e per quella delle entrate.

L'articolo 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per individuare i posti vacanti sia presso l'Agenzia delle dogane che presso l'Agenzia delle entrate, nonché le modalità per stabilire la graduatoria per ogni singolo aspirante. Dette modalità dovranno ispirarsi a criteri di giusti-

zia e di socialità. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indica, con gli stessi principi, le modalità per quanto si riferisce all'accesso nell'amministrazione delle regioni, delle province, dei comuni e nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 4 indica gli adempimenti spettanti agli interessati, i contenuti delle istanze che dovranno essere presentate e la documentazione che dovrà essere esibita.

L'articolo 5 prevede che, per le persone di età relativamente avanzata, possa essere chiesto - in deroga alla normativa previdenziale vigente - il trattamento di previdenza.

L'articolo 6 indica la possibilità per le aziende che operano nel settore delle spedizioni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige di utilizzare la cassa integrazione guadagni, per il proprio personale in esubero, per un periodo massimo di due anni.

L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e quello del lavoro e delle politiche sociali adottino i decreti di attuazione della legge.

L'articolo 8, infine, prevede l'apposita copertura finanziaria per gli articoli 5 e 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assegnato direttamente, prescindendo da particolare concorso, agli operatori doganali così definiti e riconosciuti:

a) spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «TULD», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 dello stesso TULD;

c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del TULD e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 dello stesso TULD;

d) personale che risulti operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario, di seguito denominato «CDC», di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulti essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane;

e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

2. L'anzianità di accreditamento alle singole posizioni di cui al comma 1 non può essere inferiore a due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Gli aspiranti a coprire i posti vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate vengono inquadrati nelle sottolencate aree funzionali:

a) area funzionale C:

1) posizione economica C3: gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale da almeno dieci anni e in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

2) posizione economica C2: gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale, in possesso di diploma di laurea a indirizzo economico o giurisprudenziale;

3) posizione economica C1: gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale da almeno tre anni;

b) area funzionale B:

1) posizione economica B3: gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del TULD da almeno due anni;

2) posizione economica B2 e B1: gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del TULD da almeno dieci anni;

c) area funzionale A:

1) gli ausiliari degli spedizionieri doganali iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del TULD;

2) gli operatori in dogana accreditati ai sensi dell'articolo 5 del CDC, di cui al citato regolamento (CEE) n. 2913/92;

3) il personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

4) il personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui al numero 3).

2. Gli aspiranti a coprire i posti vacanti nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, vengono inquadrati nelle mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici, secondo i principi e in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, il numero dei posti vacanti per ogni singola amministrazione e località dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate e specifica le aree funzionali e le singole posizioni economiche.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le modalità e i criteri al fine di poter compilare la graduatoria degli aspiranti a coprire i posti riservati agli operatori di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'anzianità di ogni singolo aspirante, delle condizioni familiari ed economiche e del livello professionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sulla base dei principi e dei criteri di cui ai commi 1 e 2, è prevista la disciplina relativa agli aspiranti a entrare nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 3 sono adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per l'accesso ai posti nel Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, gli interessati presentano domanda in carta semplice agli uffici competenti indicando:

a) l'area di inquadramento con relativa posizione economica;

b) la località e l'amministrazione alla quale intendono accedere;

c) il possesso dei requisiti idonei ad accedere all'area richiesta, da dimostrare successivamente all'accoglimento delle domande, mediante la presentazione della documentazione relativa;

d) la dichiarazione di non avere in corso alcun contenzioso di carattere fiscale.

2. Gli interessati devono essere comunque in possesso dei requisiti necessari per l'accesso all'amministrazione pubblica.

Art. 5.

1. In deroga alla normativa vigente in materia di previdenza sociale, le persone di cui all'articolo 1, con età compresa fra i cinquanta e i sessantacinque anni, possono ottenere il trattamento pensionistico nei casi in cui siano in possesso di almeno venticinque anni di contribuzioni, anche se maturati in diversi enti previdenziali. Il trattamento corrisposto è calcolato sulla media dei versamenti effettuati e sulla base di una contribuzione di trentacinque anni.

Art. 6.

1. Le aziende e le società operanti nel settore dei trasporti internazionali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige possono ricorrere, per il proprio personale, alla cassa integrazione guadagni straordinaria

del settore industria, quando dimostrino lo stato di necessità secondo la normativa in vigore. Il periodo della cassa integrazione guadagni straordinaria non può superare i due anni.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione dell'articolo 5, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle aziende e delle società operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in euro 20.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.